



47215 / 16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 27/05/2016

Sez. I 28/5/2016

- Presidente - ~~SENTENZA~~ ORDINANZA

- Consigliere - N. *1898/2016*

- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 39586/2015

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MASSIMO VECCHIO
- Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI
- Dott. PALMA TALERICO
- Dott. RAFFAELLO MAGI
- Dott. ANTONIO CAIRO

ha pronunciato la seguente

~~SENTENZA~~ / ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

- DE ANGELIS MARIO N. IL 16/07/1943
- VERRELLI LINA N. IL 10/01/1944
- DE ANGELIS ALESSIO N. IL 16/07/1973

avverso il decreto n. 69/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
08/01/2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott. *L. Bivoni* che

ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso.

RTT

ME

Udit i difensor Avv.;

IN FATTO E IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Roma con decreto emesso in data 8 gennaio 2015, decideva sulle impugnazioni proposte avverso più decreti emessi - in sede di misure di prevenzione - dal Tribunale di Roma nelle date del 5 maggio 2014, 10 giugno 2014 e 14 luglio 2014, nei confronti dei medesimi soggetti.

Veniva confermata la confisca di numerosi beni (immobili, saldi attivi di rapporti bancari, un complesso aziendale ed altro) nei confronti di Ciriaci Federica, De Angelis Beatrice (successori universali di De Angelis Luca, deceduto in data *13 dicembre 2008*), De Angelis Mario e Verrelli Lina (genitori del De Angelis Luca ed attuali ricorrenti), De Angelis Alessio (fratello di De Angelis Luca ed attuale ricorrente) mentre si disponeva la revoca della misura di prevenzione personale nei confronti di D'Avino Francesco e la revoca della statuizione di confisca su ulteriori beni intestati a De Angelis Mario e Verrelli Lina (due libretti postali), su altri beni intestati a De Angelis Mario (tre autovetture e un motociclo) e su un deposito postale intestato a De Angelis Alessio.

2. Il procedimento risulta instaurato - in data *14 febbraio 2013* - in epoca successiva al decesso di De Angelis Luca (entro i cinque anni dal decesso), soggetto nei cui confronti è stato formulato il giudizio incidentale di pericolosità previsto dalla disciplina contenuta nell'attuale articolo 18 comma 3 del D.Lgs. n.159 del 2011 (già art. 10 d.l. n.92 del 23.5.2008).

Tale valutazione incidentale di pericolosità - formulata in termini di pericolosità cd. generica ai sensi dell'art. 1 lettera b del d.lgs.159 del 2011 - viene rievocata dalla Corte di secondo grado nella prima parte del decreto, ove si sintetizzano le argomentazioni del Tribunale.

2.1 Risulta, in sintesi, che :

a) De Angelis Luca è rimasto vittima di un agguato la sera del 12 dicembre 2008 mentre rientrava presso la propria abitazione sita in Velletri, con esplosione verso la sua persona di più colpi di arma da fuoco ;

b) a seguito della attività investigativa posta in essere sul fatto omicidiario, venivano raccolti elementi conoscitivi - consistenti anche in captazioni di conversazioni telefoniche e dichiarazioni testimoniali - che consentivano di inquadrare Luca De Angelis quale soggetto dedito, con continuità, a traffici illeciti nel settore dello smercio di sostanze stupefacenti e dell'usura (quantomeno dai primi anni 2000), con vicinanza operativa ad esponenti del clan Senese;

c) venivano utilizzati a tal fine anche elementi investigativi che avevano supportato nell'anno 1999 e nell'anno 2005 proposte applicative di misure di prevenzione nei confronti del medesimo Luca De Angelis;

RT

d) da ciò la considerazione circa la stabile tendenza del De Angelis a reinvestire i proventi delle suddette attività illecite per lo più in acquisti immobiliari, con impieghi finanziari ritenuti sproporzionati rispetto ai redditi conseguiti - nel periodo - mediante lo svolgimento di attività commerciale.

3. Quanto alle operazioni economiche, si evidenziava come Luca De Angelis avesse acquistato nell'anno 2006 una vettura Ferrari al prezzo - pagato in contanti - di 113.000 euro, nonché altre due vetture di un certo pregio tra il 2005 e il 2007, per ulteriori pagamenti in contanti pari a 48.000 euro circa.

Inoltre sono stati censiti, tra il 2000 e il 2006, numerosi altri atti di acquisto di beni immobili (tre fabbricati ed un terreno intestati a se stesso ed alla moglie, numerosi terreni e fabbricati intestati ai genitori ed al fratello) ritenuti indicativi di manifesta sproporzione patrimoniale.

Non si riteneva possibile invertire tale constatazione di illiceità degli investimenti in rapporto alla deduzione operata da Alessio De Angelis, relativa alla percezione di un ingente rimborso assicurativo per un grave incidente stradale, posto che l'erogazione della soma è avvenuta nel 2008, in epoca successiva agli acquisti.

4. Quanto alla confiscabilità dei beni, il Tribunale evidenziava che gli eredi di Luca De Angelis (deceduto *ab intestato*) sono la moglie Federica Ciriaci e la figlia (minorenne) Beatrice De Angelis.

Pertanto sono stati oggetto di confisca i beni *intestati agli eredi e caduti in successione* (due immobili e un complesso aziendale).

RT

Si è ritenuto altresì possibile procedere a confisca di beni che dopo la morte del De Angelis Luca sono stati fittiziamente intestati a terzi *da parte degli eredi*, in quanto espressione di una attività di reimpiego .

Ciò ha determinato la confisca di un immobile caduto in successione che la Ciriaci ha successivamente alienato (con atto espressamente ritenuto e dichiarato simulato) a Mario De Angelis e Lina Verrelli .

Ciò posto, si è ritenuto giuridicamente possibile procedere a confisca anche dei beni intestati in vita fittiziamente dal *de cuius* a terzi, con atti a titolo oneroso nell'ambito dei quali il De Angelis Luca viene ritenuto acquirente di fatto, ed in particolare i beni formalmente intestati al fratello Alessio De Angelis e ai genitori, Mario De Angelis e Lina Verrelli, constatandosi - come indice di fittizietà della formale intestazione- la sproporzione tra i redditi di tali soggetti ed il valore degli acquisti, operati in coincidenza con il periodo di pericolosità del *de cuius*.

5. Nel valutare il contenuto degli atti di appello, la Corte di secondo grado osserva in premessa che nessuno degli appellanti (tra cui i successori in senso proprio del Luca De Angelis) ha formulato obiezioni sulla valutazione incidentale e pregiudiziale di pericolosità soggettiva del defunto Luca De Angelis .

I motivi di appello concernono aspetti in diritto relativi alla disciplina normativa intertemporale e questioni in fatto e in diritto relative alla confiscabilità dei singoli beni.

La Corte di Appello affermava, in risposta alle critiche, e per quanto rileva in questa sede (data la non totale coincidenza soggettiva tra appellanti e ricorrenti) che :

a) quanto alla possibilità di operare confisca cd. disgiunta (ossia non correlata alla attuale pericolosità del soggetto cui i beni risultano riferibili) il principio è stato introdotto nel sistema normativo prima del decesso di Luca De Angelis (con il decreto legge n.92 del 2008 e la successiva legge di conversione) e pertanto non può parlarsi di applicazione retroattiva. In ogni caso veniva richiamata la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte del 26.6.2014, ric. *Spinelli*, in tema di natura giuridica della confisca, con applicabilità delle norme sopravvenute in rapporto a quanto previsto dall'art. 200 cod.pen. ;

b) quanto ai beni formalmente intestati a Mario De Angelis (padre) Lina Verrelli (madre) e Alessio De Angelis (fratello) si tratta di soggetti ritenuti intestatari fittizi di beni che, sino al momento della morte, erano da ritenersi nella disponibilità di Luca De Angelis (in particolare trattasi di due terreni acquistati nel 2005 formalmente dai coniugi, nonché di dodici terreni acquistati nell'anno 2002 da Alessio De Angelis). Inoltre, quanto a Mario De Angelis e Lina Verrelli risulta oggetto di confisca un immobile caduto in successione (Ciriaci/De Angelis Beatrice) e alienato formalmente dalle eredi a costoro, al prezzo di 112.400,00 euro, in data 22 gennaio 2013 (con atto dichiarato nullo dal Tribunale). Solo in rapporto a tale bene la Corte di Appello ritiene applicabile la disposizione di cui all'art. 26 co.2 lett. a d.lgs. 159 del 2011 in tema di presunzione di fittizietà, non invertita dalla documentazione esibita e relativa all'effettivo pagamento di parte del prezzo (77.000,00 euro, in parte vincolati a favore della minore) da parte della coppia De Angelis/Verrelli, data la prossimità temporale dell'atto alla proposta di misura di prevenzione, l'originaria provenienza del bene da acquisto operato dal De Angelis Luca nel periodo di pericolosità e la scarsa capacità di investimento da parte degli acquirenti, escludendo che all'acquisto abbia potuto concorrere in fatto il De Angelis Alessio (percettore di ingente rimborso assicurativo, pari a circa 950.000 euro, in epoca successiva alla morte di Luca De Angelis, come si è detto) .

In rapporto ai beni acquistati nel 2005 da De Angelis Mario e Verrelli Lina si ribadisce che i redditi dell'epoca non giustificavano tale acquisto, da ritenersi di fatto un investimento realizzato dal Luca De Angelis, con disponibilità in capo a costui al momento della morte. Ragionamento analogo viene realizzato in

247

rapporto ai dodici terreni acquistati nel 2002 da Alessio De Angelis, posto che in tale momento costui non aveva la capacità economica di realizzare tale acquisto. In rapporto a tali intestazioni, ritenute fittizie, la Corte di Appello *non* pone in essere alcuna formale dichiarazione di 'nullità degli atti di disposizione' ai sensi dell'art. 26 co.1 d.Lgs. n.159 del 2011.

6. Avverso detto decreto hanno proposto ricorso per cassazione - a mezzo dei difensori cui è stato conferito apposito mandato - De Angelis Mario e Verrelli Lina, nonché De Angelis Alessio.

6.1 Il ricorso proposto dai primi è articolato in tre motivi.

6.1.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice in punto di violazione del divieto di retroattività.

Si evidenzia come la possibilità di applicare la confisca di prevenzione in modo disgiunto sia stata introdotta - in tesi - soltanto a partire dal d.lgs. 94 del 15 luglio 2009, e dunque dopo il decesso di Luca De Angelis.

Si ripropone, pertanto, la tesi della non applicabilità della disciplina in questione al caso in trattazione.

6.1.2 Al secondo motivo si deduce assenza/apparenza di motivazione in riferimento alla confisca dei terreni acquistati dai coniugi nell'anno 2002 .

Non vi è prova concreta della ritenuta intestazione fittizia con relativa disponibilità in capo al De Angelis Luca al momento del decesso, atteso che il modesto valore dei terreni consentiva l'acquisto da parte dei coniugi e le considerazioni espresse dalla Corte di Appello non forniscono risposta alcuna alle deduzioni difensive.

6.1.3 Al terzo motivo si deduce assenza/apparenza di motivazione in riferimento ai beni immobili acquistati dai ricorrenti nel 2013 con atto stipulato con le eredi.

Era stata fornita prova documentale dell'effettività dell'acquisto, tramite bonifici postali emessi dai conti intestati a Mario De Angelis e Verrelli Lina. La Corte di Appello supera la valenza di tale dato obiettivo, riproponendo la tesi della presunzione di fittizietà di cui all'art. 26, contrastata dalla produzione difensiva e dalle stesse risultanze investigative relative alla produzione di reddito negli anni antecedenti da parte dei coniugi.

6.2 Il ricorso proposto da De Angelis Alessio riedita, al primo motivo, il tema del divieto di applicazione retroattiva della disciplina normativa in tema di confisca disgiunta.

Al secondo motivo si deduce assenza/apparenza di motivazione in riferimento alla confisca dei terreni acquistati nel 2002.

Il ricorrente ribadisce la sua posizione di terzo e rivendica la effettività dell'acquisto realizzato nel 2002, quando il fratello Luca De Angelis era ancora in

R47

vita. Si contesta l'esistenza di concreti indicatori di fittizietà della intestazione, non avendo la Corte di merito valutato la esistenza di capacità patrimoniale, in rapporto ad attività economica svolta ma non dichiarata a fini fiscali. Le circostanze di fatto emerse in relazione alle modalità di conclusione del contratto confermerebbero l'estraneità all'atto di acquisto di De Angelis Luca.

7. Il Procuratore Generale presso questa Corte in sede di requisitoria scritta evidenzia un dubbio di legittimazione, posto che i difensori dei ricorrenti risultano muniti di semplice procura *ad litem*, non qualificabile come procura speciale ai sensi dell'art. 100 cod.proc.pen. . In subordine chiede che il ricorso venga ritenuto infondato, al primo motivo e inammissibile nel resto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Non può accogliersi il rilievo formale in punto di legittimazione formulato dal Procuratore Generale, essendo chiara ed univoca la volontà dei ricorrenti di conferire procura speciale ai difensori, per il presente grado di giudizio. La nomina posta in calce ai ricorsi fa espresso riferimento al presente procedimento ed è così espressa «conferendo agli stessi ogni più ampio potere previsto, al fine di meglio adempiere al proprio mandato» . Va pertanto ritenuto applicabile il principio espresso da Sez. III n. 4676 del 2014 (rv 262473) per cui il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte.

1.1 Ciò posto, il collegio, nell'affrontare alcuni dei temi interpretativi derivanti dai suesposti ricorsi, ritiene preliminare - per le ragioni che seguono - promuovere, attraverso la manifestazione di un contrasto interpretativo con quanto affermato da Sez. VI n. 579 del 16.12.2015, una decisione da parte delle Sezioni Unite di questa Corte in punto di ricognizione dei contenuti precettivi della disposizione di cui all'articolo 18 comma 3 del Decreto Legislativo num. 159 del 6 settembre 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), disposizione così articolata : " il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato anche in caso di morte del soggetto *nei confronti del quale* potrebbe essere disposta la confisca; in tal caso la richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere *proposta nei riguardi* dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso".

127

Nel caso in esame, l'azione di prevenzione è stata pacificamente posta in essere in rapporto a tale disposizione, essendo stata depositata la proposta in data 14 febbraio 2013, successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. n.159/2011, sicchè anche ai sensi della specifica disposizione transitoria di cui all'art. 117 del medesimo testo normativo, non vi è dubbio alcuno sulla identificazione della norma regolatrice del procedimento e della stessa facoltà di azione patrimoniale.

1.1 Aspetto diverso, pur se correlato, è quello - sollevato dai ricorrenti - relativo alla applicabilità di tale disposizione nell'ipotesi in cui il decesso del soggetto «portatore di pericolosità» si sia verificato in epoca antecedente all'entrata in vigore di detto *corpus* normativo (nel caso in esame il 13 dicembre del 2008) . Come osservato dalla Corte di merito in tale momento sarebbe stata applicabile la disposizione di cui all'art. 10 d.l. n. 92 del 2008 di novellazione dell'art. 2ter legge n.575 del 1965, risultante, per il vero, dalla legge di conversione n.125 del 24 luglio 2008 che testualmente recita : *la confisca puo' essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.*

Si tratta di disposizione normativa del tutto sovrapponibile - nei suoi contenuti - all'attuale art. 18 d.lgs. 159/2011, peraltro adottata con il medesimo provvedimento legislativo recante - all'art. 11 *ter* - l'abrogazione dell'art. 14 della legge n.55 del 1990 (teso a limitare l'adozione del provvedimento di confisca in caso di pericolosità cd. generica) con riespansione della generale previsione di cui all'art. 19 della legge n.152 del 1975 (come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza num. 13426 del 25.3.2010 rv 246272) norma che consente l'adozione del provvedimento di confisca previsto dalla legge n.575 del 1965 anche nei confronti dei soggetti ritenuti socialmente pericolosi perché abitualmente dediti a traffici delittuosi, o perché vivono abitualmente - anche solo in parte - con i proventi di attività delittuose, a prescindere dalla tipologia dei reati in riferimento.

In ciò la questione di diritto intertemporale, al di là dei condivisi approdi circa la natura giuridica della confisca cd. disgiunta (*genus* cui appartiene la *species* in esame) elaborati da Sez. Un. n.4880 del 2015 ric. Spinelli (secondo cui le modifiche introdotte nell'art. 2 bis della legge n. 575 del 1965, dalle leggi n. 125 del 2008 e n. 94 del 2009, *non* hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione, sicchè rimane tuttora valida l'assimilazione dell'istituto alle misure di sicurezza e, dunque, l'applicabilità, in caso di successioni di leggi nel tempo, della previsione di cui all'art. 200 cod. pen.) è da ritenersi manifestamente infondata, e non forma oggetto del quesito interpretativo che si va a porre, posto che nel momento in

PM

cui si è verificato il decesso di Luca De Angelis era in ogni caso già prevista - dalla legge vigente all'epoca - la possibilità di realizzare tale procedimento di esclusiva aggressione patrimoniale dei beni ritenuti correlati alla pericolosità (anche generica) del defunto.

2. Quanto al residuo esame dei contenuti del provvedimento e delle questioni poste con i motivi di ricorso, il tema su cui il collegio ritiene di doversi, discostare dalla interpretazione della norma di riferimento che è espressa nella decisione emessa da Sez. VI in data 16.12.2015 (sent. n. 579 del 2016, rv 265576 ric. Rappa, unico precedente oggetto di massimazione espressamente intervenuto sulla disposizione in esame), concerne il rapporto tra destinatari formali dell'azione e tipologia di beni confiscabili (altri arresti, pur presenti, non risultano aver affrontato il tema in modo espresso e hanno preso in esame profili diversi). Va infatti, in via preliminare, compiuta la identificazione del rapporto che secondo la volontà del legislatore deve intercorrere, in caso di azione proposta ai sensi dell'art. 18 co.3, tra i «destinatari necessari» dell'azione medesima - ossia i successori a titolo universale o particolare - e i beni oggetto di potenziale sequestro e confisca.

In particolare, per le ragioni che seguono, risulta preliminare- al fine di individuare il fondamento giuridico di tale particolare ipotesi di confisca - chiarire se la categoria soggettiva dei *successori a titolo universale o particolare* (così descritta dal legislatore al comma 3 dell'art. 18, lì dove al comma 2, in caso di morte del soggetto già proposto si evocano gli *eredi o aventi causa*) sia individuabile, in via principale, quale «polo necessario» del contraddittorio in relazione al pregiudiziale accertamento della pericolosità sociale del soggetto defunto e della tendenza al generale squilibrio patrimoniale di costui (con sequestrabilità e confiscabilità, una volta compiuto con esito positivo tale accertamento di tutti i beni che, al momento del decesso erano a costui *riferibili*, anche in via di fatto, secondo i principi contenuti negli articoli 20 e 24 del d.lgs. 159/2011) ovvero se con tale espressione (*..nei riguardi dei successori*) il legislatore abbia inteso individuare i soggetti che , in forza dell'evento morte, risultino aver ottenuto le attribuzioni patrimoniali in tal caso confiscabili, con tendenziale coincidenza (tranne l'ipotesi in cui il bene possa giuridicamente rientrare a mezzo di azione incidentale di simulazione nel compendio ereditario) dei destinatari dell'azione e della perimetrazione della confiscabilità dei beni, nella misura in cui dette entità patrimoniali siano state ricevute per successione. In termini generali, la disposizione in esame può dar luogo a tre distinte opzioni interpretative, così riassumibili :

a) la scelta legislativa di indirizzare la (sola) azione patrimoniale nei confronti dei *successori* del soggetto portatore di pericolosità implica che costoro (identificati

127

propriamente in base alle regole contenute nel codice civile), oltre a rivestire la qualità di contraddittori necessari sul giudizio incidentale di pericolosità (riferito al *de cuius*) debbano anche essere i portatori esclusivi dell'interesse antagonista all'ablazione - sul piano patrimoniale - e pertanto i beni passibili di aggressione sono esclusivamente quelli propriamente 'caduti in successione' ;

b) la scelta legislativa tende a determinare la semplice instaurazione del contraddittorio, sì da rendere possibile la contestazione sui profili di pericolosità soggettiva del *de cuius*, ma non si riflette sui contenuti dell'azione patrimoniale, nel senso che i beni 'aggredibili' sono tutti quelli 'riferibili' al *de cuius* (ovviamente al momento del decesso) e derivanti - anche per convergenti indizi - dall'attività pericolosa di costui. In tal caso, i titolari dei beni in questione, se trattasi di beni non caduti in successione, andranno ordinariamente citati ai sensi dell'art. 23 co.2 d.Lgs. n.159 del 2011 (in tal senso i prevalenti orientamenti di merito tra cui, per completezza, si evidenzia Corte Appello Napoli VII Sez. Penale 17.3.2015 in proc.to eredi Passarelli) ;

c) la scelta legislativa tende ad identificare il polo di contraddittorio e gli interessi patrimoniali sottostanti, ma non va intesa come possibilità di 'aggressione' dei soli beni caduti in successione, potendosi applicare in via incidentale la particolare disposizione dell'art. 26 comma 1 del medesimo *corpus* normativo (nullità degli atti di disposizione fittizi), sicchè taluni beni frutto di negozi simulati potrebbero essere recuperati tramite la declaratoria di nullità di tali atti (da ritenersi condizione preliminare) e il conseguente ingresso delle entità patrimoniali nel compendio ereditario (in tal senso la decisione emessa da Sez. VI in data 16.12.2015).

2.1 Il dubbio interpretativo - sorto nei termini prima evidenziati - è da ritenersi rilevante anche nel presente procedimento, posto che da un lato risultano confiscati in sede di merito beni *non* caduti in successione ma formalmente acquistati - prima del decesso del soggetto pericoloso - da soggetti diversi, senza che la statuizione di confisca sia stata preceduta da una espressa dichiarazione di nullità degli atti negoziali, e dall'altro risulta confiscato un bene caduto in successione ma - in epoca posteriore - ceduto dagli eredi a terzi con avvenuta applicazione, solo in tal caso, dell'art. 26 del d.lgs. n.159 del 2011 (per negozio giuridico posto in essere *dai successori* ed a favore di terzi).

Ove si ritenga, pertanto, ineludibile - in rapporto alla interpretazione dell'art. 18 co.3 d.lgs. n.159 - la previa dichiarazione di nullità (rispetto alla confisca) degli atti realizzati in vita dal soggetto 'pericoloso', ai sensi dell'art. 26 co.1 d.lgs. 159, il provvedimento impugnato si esporrebbe a rischio di annullamento, avendo i ricorrenti introdotto - in senso ampio - il tema relativo agli esiti del giudizio di

247

sproporzione e alla legittimità della confisca, pur non realizzando espressa doglianza circa l'omessa applicazione dell'art. 26 co.1 .

2.2 Il contrasto interpretativo sorge, pertanto, in rapporto alla lettura della disposizione in esame fornita da Sez. VI n. 579/2016 del 16.12.2005.

In tale decisione si è - in sintesi - affermato che :

a) le nozioni di 'erede' (art. 18 co.2) o 'successore a titolo universale o particolare' (art. 18 co.3) utilizzate dal legislatore sono da ritenersi quelle proprie del codice civile, e ciò non consente di dilatare l'interpretazione a nozioni - improprie - di successore 'di fatto' ;

b) ciò posto, si assume che in via prioritaria la procedura di cui all'art. 18 co.3, di per sè caratterizzata da eccezionalità, tale da consentire scelte discrezionali da parte del legislatore, può svolgersi *esclusivamente* nei confronti di tali soggetti (i successori) ed essere destinata al recupero di beni *loro pervenuti*, salva la possibilità di trattare incidentalmente posizioni relative a beni fittiziamente intestati o trasferiti a terzi (è da ritenersi, in vita, da parte del soggetto pericoloso) nella misura in cui ai sensi dell'art. 26 co.1 del d.lgs. 159 del 2011 risulti posta in essere una *dichiarazione di nullità* di tale atto di disposizione, con rientro prioritario di detti beni nel patrimonio degli eredi ed eventuale, successiva, confisca.

In detto arresto, pertanto, si tende - manifestamente - a ritenere che il *focus* del dato normativo sia rappresentato dalla individuazione del soggetto passivo dell'azione (i successori *mortis causa*) sì da determinare una consistente limitazione della confiscabilità dei beni, dovendosi trattare di beni già presenti nel patrimonio degli eredi (in forza del fenomeno successorio) o, al più, di beni che in detto patrimonio potrebbero farsi rientrare in virtù di una azione - incidentale - di simulazione, con prioritaria dichiarazione di nullità degli atti negoziali e successiva confiscabilità nella misura in cui si accerti l'ulteriore presupposto di legge (ossia la derivazione del bene dall'attività illecita del soggetto defunto).

3. Tale approdo interpretativo, ad avviso del Collegio, se in parte è incontestabile - atteso che l'utilizzo della nomenclatura civilistica (*successori a titolo universale o particolare*) non può che riferirsi alla comune nozione elaborata in tale settore dell'ordinamento, dall'altro non appare condivisibile, lì dove ne fa derivare un limite alla confiscabilità di beni intestati dal *de cuius* in vita a terzi, imponendo un presupposto in via interpretativa, consistente nella previa declaratoria di nullità di atti negoziali, e ciò in rapporto alla complessiva *ratio* della disposizione ed alla necessità di un inquadramento complessivo del testo di legge nel complessivo contesto di riferimento.

RJ

3.1 Va premesso, riprendendo testualmente le affermazioni contenute - sia pure a soluzione di diverso quesito - nella decisione Sez. I n. 28555 del 4.6.2001, rv 219806, come l'operazione interpretativa del dato normativo non possa ridursi alla esegesi testuale. L'art. 12 delle disp.prel. cod.civ. pone quale parametro della interpretazione la ricerca dell'intenzione del legislatore accanto a quella del significato proprio delle parole secondo la connessione di esse. E che la ricostruzione della obiettiva portata di una disposizione legislativa non possa ridursi alla mera esegesi del testo appare evidente quando si considera che essa è destinata, per propria natura, a conferire un preciso assetto agli interessi coinvolti nelle materie regolate, onde il delicato compito dell'interprete è quello di individuare la reale '*vis ac potestas*' della norma, ossia l'effettivo contenuto precettivo nel quale si è obbiettata l'intenzione del legislatore- facendo riferimento oltre che alla lettera della legge alla sua '*ratio*' e alla sua collocazione nel sistema, la cui linfa alimenta lo spirito della stessa norma, come parte del tutto.


3.2 Dunque, va ricordato che la necessità di elaborazione della categoria dogmatica della confisca di prevenzione cd. 'disgiunta', è come è noto, storicamente emersa - specie sul piano pratico ed applicativo - proprio in riferimento al tema del decesso del soggetto «portatore di pericolosità» verificatosi, in particolare, durante la trattazione del procedimento di secondo grado.

127

In un sistema normativo che imponeva la correlazione delle due statuizioni - quella di pericolosità soggettiva e quella di derivazione illecita del patrimonio confiscabile - al momento della decisione, ci si è a lungo interrogati sulla possibilità di «mantenimento» di una statuizione emessa in primo grado lì dove il decesso si fosse verificato in epoca successiva, atteso il *deficit* di contraddittorio correlato alla morte del soggetto passivo del rapporto processuale e l'inevitabile perenzione della componente personalistica del giudizio.

3.3 Come è noto, le Sezioni Unite di questa Corte con la decisione n.18 del 2 luglio 1996, prendendo le mosse dalla valorizzazione della componente finalistica delle previsioni di legge in tema di confisca (esclusione dal circuito economico di beni ritenuti di provenienza illecita) hanno posto le basi logiche e giuridiche del successivo intervento normativo, stabilendo, in detta pronuncia, che lì dove risulti accertato - in primo grado, nonché in un precedente giudizio analogo, pur con misura personale ineseguita - il presupposto della pericolosità qualificata del soggetto successivamente deceduto e quello della derivazione illecita dei beni in questione risulta possibile il mantenimento, in sede di giudizio di appello, della sola statuizione di confisca, in via autonoma rispetto alla misura personale non più eseguibile.

3.4 Conviene richiamare per sintesi alcuni passaggi della motivazione di detta decisione del '96, per il suo particolare rilievo, recentemente ribadito e ripreso dalle stesse Sez. Unite del 2014 nella sentenza ric. Spinelli: « ..resta aperta, pertanto, ed appare preliminare ed al tempo stesso assorbente, ad avviso delle Sezioni Unite, la questione concernente l'interpretazione della normativa richiamata - operazione ermeneutica sicuramente di spettanza di questa Corte - avuto riguardo, in particolare, alla esatta individuazione della natura del provvedimento di confisca ed alla "ratio" sottesa al suo inserimento nell'ambito del preesistente procedimento di prevenzione. Questo, infatti, appare il punto fondamentale, il nodo da sciogliere, tenuto conto, da un lato, della prescritta obbligatorietà della confisca - una volta verificata la sussistenza dei presupposti cui la stessa è ancorata secondo la specifica previsione contenuta nell'art. 2 ter citata legge 575-1965 - e, dall'altro, la sua compatibilità con la prescrizione contenuta nel vigente testo dell'art. 3 ter della stessa legge, secondo il quale "i provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia, diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce". Il tutto, avuto riguardo alla situazione verificatasi nel caso di specie, nel quale la Corte di merito ha ritenuto tra l'altro, la caducazione del provvedimento di confisca, per effetto del decesso di ... sopravvenuto prima del "passaggio in giudicato" della decisione sulle proposte misure di prevenzione personali e reali..».

 Rit/ennnero in tale occasione le Sezioni Unite che «... l'importanza delle innovazioni introdotte dalla legge n. 646 del 1982 - nei limiti in cui appare rilevante metterle qui in evidenza - è data, oltreché dalla specificità dei destinatari, indiziati di una "pericolosità qualificata", dalla introduzione, da un lato, nell'ambito delle "misure di prevenzione personali" vere e proprie, dell'obbligo di soggiorno, e, dall'altro, per la prima volta, dei provvedimenti di sequestro - anche preventivo - e della confisca (art. 2 ter). È dato di fatto incontrovertibile, ora, che la legge richiamata, sia nel titolo, che nel testo, fa riferimento a "disposizioni in materia di prevenzione di carattere patrimoniale" e, in via generale (capo II), a "disposizioni in materia di misure di prevenzione": ma è innegabile che, mentre in tema di sorveglianza speciale di P.S., di obbligo di soggiorno e di imposizione di una cauzione, ci si muove sicuramente nell'ambito giuridicamente riconducibile alle finalità vere e proprie di misure preventive - nel senso già in precedenza sottolineato - e che alla stessa categoria può essere senz'altro ricondotto il previsto provvedimento di sequestro, attesa la natura cautelare, propria dello stesso - non altrettanto può dirsi avuto riguardo alla confisca. La devoluzione allo Stato dei beni confiscati, prevista dalla legge 4 agosto 1989 n. 282 (art. 4) e le finalità indiscutibilmente

127

"ablative" dei corrispondenti provvedimenti, non consentono, invece, di qualificare gli stessi, in senso tecnico-giuridico, quali misure di prevenzione, aggiunte a quelle, specificamente previste, quali "personali": e ciò al di là delle formali espressioni adoperate dal legislatore. Trattasi, invero, ad avviso del Collegio, di improprietà lessicali, rispetto all'effettivo contenuto normativo, non idonee come tali a modificare la natura del provvedimento di confisca - di carattere sicuramente "ablatorio" - in una "misura di prevenzione" in senso tecnico ed a "condizionare" pertanto l'interprete. Il che, a "fortiori" va detto, se si ha presente la "ratio" posta a base delle specifiche disposizioni in materia, dirette, come si ritiene in modo pressoché concorde, ad eliminare dal circuito economico beni provenienti da attività che, a seguito degli accertamenti disposti, devono ritenersi ricollegate alla ritenuta appartenenza del soggetto ad un'associazione di tipo mafioso. La confisca, invero, è prevista nell'ambito dello specifico procedimento di prevenzione: ne segue, in linea di massima, le regole; ha per presupposto la pericolosità del soggetto - destinatario di misure di prevenzione vere e proprie, ancorché non eseguite o non eseguibili; è diretta, peraltro, a differenza della misura di prevenzione personale (o di quella patrimoniale, avuto riguardo alla cauzione) a sottrarre "i beni", in via definitiva, alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso: ancorché tale risultato sia conseguibile solo all'esito definitivo della prevista procedura. Su questi presupposti, pertanto, è esatto che non si può prescindere dalla valutazione obiettiva di una concreta pericolosità - ancorché su base indiziaria - ma è altrettanto vero che, accertato definitivamente che il soggetto che direttamente o indirettamente dispone dei "beni", ha un reddito o un'attività economica sproporzionati al reddito dichiarato e si ha giustificato motivo di ritenere quindi, anche a seguito delle indagini effettuate, che gli stessi siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, la confisca diventa obbligatoria. A meno che (art. 2 ter comma 4 legge 575-1965), non sia dimostrata la loro legittima provenienza. È appena il caso di mettere in evidenza al riguardo, infatti, che la "ratio" sottesa ai provvedimenti in esame - adottabili nell'ambito del procedimento di prevenzione - siccome diretta a colpire beni e proventi di natura presuntivamente illeciti (sussistendo ovviamente i presupposti di legge) per "escluderli dal cosiddetto circuito economico", si ricollega, seppur con un ambito di estensione non identico, alle ipotesi previste dal citato art. 240 C.P. cpv. n. 1 e 2 che, come è noto, prescindono dalla condanna - da un'affermazione di responsabilità accertata in sede penale - con la conseguente applicabilità anche nel caso di proscioglimento: quale che sia la formula. D'altra parte, è appena il caso di ricordare che, anche avuto riguardo alle misure amministrative di sicurezza in senso stretto - previste e disciplinate dal Codice

RT

penale dagli artt. 199 a 240 - dottrina e giurisprudenza hanno sempre concordato, con particolare riferimento alla confisca, che tale istituto non si presenta sempre con identica natura e configurazione, ma assume caratteristiche peculiari in relazione alle diverse finalità che la legge le attribuisce e che, di conseguenza, la misura tende a realizzare. (..) In conclusione, quindi, anche il venire meno del "proposto" - una volta che siano rimasti accertati ai fini specifici della speciale legislazione in materia i presupposti di pericolosità qualificata (nel senso di indiziato di appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso) e di indimostrata legittima provenienza dei beni oggetto di confisca - non fa venir meno quest'ultima misura, posto che le finalità perseguite dal legislatore, non prescindono, nè potrebbero, dalla "presistenza" del soggetto, e neppure possono ritenersi necessariamente legate alla sua "persistenza in vita": fra l'altro, si pensi che il decesso potrebbe avvenire anche per cause non naturali o accidentali e che detto evento potrebbe essere deliberatamente perseguito da terzi proprio al fine di "riciclare i beni", facendoli così rientrare proprio nel "circuito dell'associazione di tipo mafioso, seppur, anche questa volta, attraverso l'interposizione di soggetti diversi.. ».

3.5 Come può notarsi, l'esame della dimensione finalistica delle disposizioni coinvolte nella operazione interpretativa ha determinato il 'nucleo essenziale' del successivo intervento normativo in tema di formalizzazione della confisca disgiunta, imperniato sulla inderogabilità del previo accertamento dei connotati di pericolosità soggettiva, da un lato, e sulla ricostruzione dei nessi (anche storici, come opportunamente precisato da Sez. Un. 2014 ric. *Spinelli*) tra detta pericolosità - pur non più esistente - e le accumulazioni patrimoniali realizzate, in vita, dal soggetto 'pericoloso' che, ove individuate restano confiscabili, con le modalità ordinarie (coinvolgimento dei terzi formali intestatari nel giudizio di prevenzione).

3.6 Orbene, è evidente - ad avviso del Collegio - che il successivo intervento normativo ha cercato di «elevare a sistema» i principi emersi da tale riflessione giurisprudenziale, da un lato consentendo la «prosecuzione» del giudizio di prevenzione lì dove il decesso del soggetto indiziato di pericolosità sia sopravvenuto durante il procedimento (attuale art. 18 co.2) dall'altro (e con previsione dal maggior tasso innovativo) consentendo la proposizione di un'azione ad esclusivo contenuto patrimoniale, lì dove la morte del soggetto 'pericoloso' sia avvenuta *prima* della instaurazione del procedimento (l'attuale disposizione dell' art. 18 co.3).

In tale ultimo caso, esigenze di protezione dell'affidamento nella stabilizzazione dei rapporti giuridici (come evidenziato, tra le altre, da Sez. VI n. 10153 del 18.12.2012, intervenuta sul tema) hanno determinato, con esercizio di

27

discrezionalità legislativa, l'apposizione di un termine perentorio entro il quale il promovimento dell'azione è consentito (i cinque anni dal decesso).

Ma in entrambi i casi, non possono nutrirsi dubbi sul fatto che il finalismo normativo è individuabile nella necessità di assicurare la confisca di *tutti* i beni che - a seguito di ricognizione in contraddittorio dei presupposti di legge - siano 'ricollegabili' all'agire del soggetto pericoloso, posto che una diversa conclusione tradirebbe la stessa *occasio legis* e si porrebbe in contrasto con la evidenziata *ratio*.

In tal senso, il principale punto di criticità della disciplina sta nella individuazione - specie nella seconda ipotesi (decesso avvenuto prima del promovimento dell'azione) - del polo antagonista di contraddittorio sul presupposto storico della confisca che è e resta (come di recente ribadito da Sez. U. ric. *Spinelli*) quello della connotazione di pericolosità sociale del soggetto, qui già deceduto.

3.7 La persona deceduta non può difendersi dall'accusa di inquadramento soggettivo in una categoria tipizzata di pericolosità, e su tale ovvia constatazione il legislatore - nell'ottica prima descritta - ha dovuto individuare un diverso soggetto passivo del rapporto processuale *primario*.

Tale soggetto passivo è stato individuato negli 'eredi' (co.2) o successori *mortis causa* a titolo universale o particolare (co.3).

Si tratta, anche a parere del collegio, di nozioni civilistiche in senso proprio derivanti dall'apertura della successione e dalla esistenza di disposizioni testamentarie o dalla legge, che presuppongono una attribuzione patrimoniale verso costoro.

Ma, ed è questo il punto nodale della questione, la loro individuazione quali soggetti passivi del rapporto processuale prevenzionale (l'azione va proposta *nei riguardi* dei..), pur non essendo costoro i portatori di pericolosità, avviene - a parere del Collegio - non in ragione (e nei limiti) della attribuzione patrimoniale ricevuta (o ricevibile) quanto in ragione *primaria* della necessità di tutela della personalità del soggetto deceduto ed a fini di contrasto della allegata - dall'accusa - pericolosità di costui, posto che data l'assenza - per definizione - del portatore di pericolosità non sarebbe altrimenti realizzabile il contraddittorio su tale pregiudiziale aspetto e non sarebbe 'trattabile' il procedimento in quanto tale.

3.8 Tale inquadramento, peraltro, si fonda - razionalmente - sulla considerazione (quantomeno statistica, oltre che derivante dalla trama normativa di settore ed in particolare dalla disposizione di cui all'art. 565 cod.civ.) della stretta prossimità degli eredi o successori alla figura del *de cuius* (con scelta normativa che, sia pure attraverso la evocazione di una successione a contenuto patrimoniale non appare estranea alla logica civilistica di tutela del *nome* del

127

defunto prevista dall'art. 8 cod.civ.) e sulla correlata possibilità di contrastare, nei limiti delle conoscenze disponibili, gli aspetti del giudizio di pericolosità soggettiva di costui, come evidenziato - in sostanza - dalla stessa Corte Costituzionale, posta di fronte a dubbio di legittimità di tale disciplina, nella nota decisione n.21 del 2012.

3.9 In particolare, va evidenziato come, nel dichiarare infondato il dubbio di costituzionalità, sia stato evidenziato in tale decisione che il successore è soggetto cui è stata attribuita in via diretta la qualità di *parte* al fine di contrastare la ricorrenza dei presupposti per la confisca con analogia di mezzi probatori e impugnatori astrattamente previsti per il *de cuius*, .. *sicchè quello che può mutare è solo il rapporto di conoscenza che lega il successore stesso ai fatti oggetto del giudizio..*, con disciplina che viene considerata immune da vizi di legittimità costituzionale proprio in rapporto alle peculiari finalità del procedimento in parola, teso alla definitiva sottrazione dei beni frutto di attività illecite al circuito economico di origine.

3.10 In tal senso, la qualità di parte necessaria del rapporto processuale è stata di recente affermata, quanto agli eredi del soggetto pericoloso, da Sez. V n. 136 del 2016, sia pure a diverso fine ma con identica *ratio* (la non obbligatorietà della procura speciale, essendo tali soggetti portatori non soltanto di interessi definibili in termini civilistici ma soggetti abilitati a realizzare il contraddittorio 'in luogo' del defunto).

3.11 Da quanto sinora affermato deriva, ad avviso del Collegio, la necessità di precisare, sul piano interpretativo, che l'avvenuta instaurazione del contraddittorio - ai sensi dell'art. 18 co.3 d.lgs. 159 del 2011 - con i successori (o eredi) del soggetto indiziato di pericolosità ha lo scopo e la funzione di rendere possibile, nella particolare condizione, la trattazione del procedimento (a fini di potenziale contrasto della componente fattuale del giudizio sulla persona del *de cuius*) ma non esaurisce nè condiziona il tema del recupero dei beni accumulati, in tesi, durante il periodo di pericolosità (dal *de cuius*) e dalla stessa derivanti, nei sensi che seguono.

3.12 Fermo restando che i successori «tengono luogo» del *de cuius* e proteggono, inevitabilmente, una quota del patrimonio ricevuto (quello caduto in successione) va ritenuto che l'azione strettamente patrimoniale - costruita *ad hoc* dal legislatore - vada rapportata, secondo le ordinarie categorie prevenzionali, ai beni individuabili come « in disponibilità, anche di fatto» del *de cuius* al momento del suo decesso, a chiunque formalmente intestati, con l'ovvia necessità, lì dove si tratti di soggetti «terzi» rispetto ai successori, di integrazione del contraddittorio nei confronti dei medesimi (in tal senso, con riferimento alla disciplina introdotta dal legislatore del 2008, sostanzialmente

127

analoga, Sez. VI n.10153 del 18.12.2012, ric. Coli, ove significativamente si precisa che i beni confiscabili sono quelli rientranti nella disponibilità, a qualsiasi titolo, e dunque anche in termini di *signoria di fatto*, del soggetto 'proponibile', ossia del deceduto, senza alcuna necessità di far rientrare preliminarmente detti beni nel patrimonio degli eredi; in senso analogo Corte Appello Napoli del 17.3.2015, già citata).

3.13 Può trattarsi, pertanto, di beni intestati agli stessi successori, in ipotesi di attribuzioni fiduciarie realizzate in vita dal *de cuius* nei loro confronti (ipotesi di maggior frequenza statistica, specie in contesti di criminalità organizzata) o di ulteriori soggetti interposti, anche di fatto, dal *de cuius*, persone da coinvolgere nel procedimento ai sensi dell'art. 23 d.lgs. n.159 del 2011 (cd. parti eventuali).

In rapporto a tale azione patrimoniale, pur ritenendo 'formale' la indicazione della qualità di successori operata dal legislatore non appare necessario - ad avviso del Collegio, che su tale punto dissente da Sez.VI n. 579/2016 - realizzare incidentalmente e preliminarmente l' applicazione delle norme dettate dal codice civile in tema di simulazione (art. 1414 cod.civ.), allo scopo di far rientrare i beni in questione (temporaneamente e fittiziamente) nel patrimonio dei successori, come condizione necessaria per la confisca.

Tale azione incidentale potrebbe, peraltro, ben essere inibita : dalla decorrenza del termine di prescrizione della relativa azione in caso di simulazione relativa; da limiti di prova della simulazione; dall'assenza di un atto formale di disposizione; dalla stessa condizione soggettiva degli eredi che dovrebbero far valere - a loro beneficio - una causa di illiceità del contratto a suo tempo realizzato dal *de cuius*, il che potrebbe portare - in simili casi - al diniego di confiscabilità (di beni comunque 'riferibili' al soggetto pericoloso) ed alla vanificazione degli obiettivi complessivi perseguiti dal legislatore.

In tal senso, l'opzione proposta da Sez. VI in data 16.12.2015 finisce con iscriversi in un filone interpretativo che, pur con margini di originalità, tende a riproporre il tema della «identificazione necessaria» tra i destinatari formali dell'azione - i successori - ed i titolari in via esclusiva dei diritti patrimoniali sui beni aggredibili.

3.14 In altre parole, ciò che non si condivide - nella costruzione del sistema della confiscabilità *post mortem* così come ipotizzato in Sez. VI 579/2016, è l'applicazione «necessaria» della disposizione di cui all'art. 26 co.1 d.lgs. n.159 del 2001, e pertanto la realizzazione di un sotto-sistema teso a promuovere come «obbligatoria» la previa declaratoria di nullità (rispetto alla confisca) dell'atto di disposizione patrimoniale realizzato, in vita, dal *de cuius* (lì dove si tratti di beni non caduti in successione).

127

La norma in parola, vigente già nel precedente impianto normativo della legge n.575 del 1965 ma la cui applicazione mai è stata ritenuta obbligatoria (non si rinvengono precedenti in tal senso) in sede di confisca, assolve - a parere del Collegio - a diversa funzione, rappresentata da una esigenza di certezza dei rapporti giuridici lì dove dalla fittizia intestazione a terzi possano derivare effetti *ulteriori* nei rapporti intrattenuti da terzi con l'intestario apparente, ma non esplica alcun effetto pregiudiziale sulla possibilità di confiscare il bene.

Ragionare in termini di 'necessarietà' della sua applicazione, come proposto da Sez. VI 579/2016, finisce con il determinare la individuazione di un presupposto di legge 'aggiuntivo' rispetto alla avvenuta previsione generale di confiscabilità di beni che si trovavano nella mera 'disponibilità' del soggetto pericoloso al momento del decesso.

4. La questione che si pone all'attenzione delle Sezioni Unite di questa Corte, sin qui descritta, rileva, come si è detto in apertura, nel caso in esame - caratterizzato da ricorsi proposti non dai successori universali del defunto ma da terzi ritenuti interposti in vita- , posto che nei confronti di costoro non risulta espressamente dichiarata nei giudizi di merito la nullità degli atti di disposizione ex art. 26 d.lgs. n.159 del 2011 (condizione che per quanto ritenuto da Sez. VI n. 579/2016 assume carattere di pregiudizialità, realizzando il transito temporaneo dei beni in questione nel patrimonio dei *successori*) mentre risulta applicata detta norma - che in verità sembrerebbe riferibile sul piano normativo esclusivamente agli atti realizzati dal soggetto portatore di pericolosità - nel solo caso della cessione operata, dopo la morte del Luca De Angelis, *dai successori* in favore dei coniugi Mario De Angelis e Lina Verrelli (pure ricorrenti).

Se pertanto, al dato normativo di cui all'art. 18 co.3 d.Lgs. 159 si dovesse attribuire il significato e le ricadute proposte da Sez. VI 579/2016 - con obbligo di applicazione congiunta del disposto normativo dell'art. 18 co.3 e dell'all'art. 26 co.1 - la confisca disposta in sede di merito andrebbe cassata con rinvio in quanto priva di un presupposto, rappresentato dal previo transito temporaneo di detti beni nel patrimonio dei successori citati in giudizio di prevenzione.

Tuttavia, come si è argomentato ai punti che precedono, tale interpretazione non pare, ad avviso del Collegio, conforme a talune coordinate di interpretazione sistematica e finalistica che consentono di ritenere non necessario a fini di confisca il previo transito dei beni nel patrimonio dei successori, lì dove risulti dimostrata - con congrue argomentazioni - la disponibilità di fatto di detti beni in capo al soggetto pericoloso (sino al momento della morte) e la loro complessiva derivazione dall'attività pericolosa (vuoi per prova diretta che in rapporto a fondate presunzioni).

217

In tal senso la confisca potrebbe essere realizzata mediante la citazione in giudizio dei terzi intestatari formali (rispetto al *de cuius*) non in quanto destinatari di un sub-procedimento teso ad invalidare, prioritariamente, l'atto negoziale fonte della loro attribuzione, ma in quanto ordinari «resistenti» (ex art. 23 co.2 d.lgs. n.159 del 2011) rispetto alla domanda di confisca proposta in via disgiunta.

L'ulteriore opzione interpretativa - rispetto a quanto sostenuto da da Sez. VI in data 16.12.2015 - sarebbe quella di ritenere in ogni caso preclusa la confisca ex art. 18 co.3 D.Lgs. n.159 del 2011 lì dove i beni in ipotesi individuati come 'derivanti' dall'attività illecita e pericolosa del *de cuius* non siano quelli 'caduti in successione', in tal modo restringendo ulteriormente il perimetro legale della confiscabilità. Si tratta di una opzione che pure potrebbe - sul piano della interpretazione letterale della disposizione - essere sostenuta, il che rende ulteriormente necessario un intervento chiarificatore da parte delle Sezioni Unite di questa Corte.

4.1. Alla stregua delle considerazioni che precedono il Collegio rimettente formula il seguente quesito di diritto :

"se la categoria soggettiva dei successori a titolo universale o particolare (di cui al comma 3 dell'art. 18 d.lgs. n.159 del 2011) vada ritenuta, in caso di azione di prevenzione esercitata dopo il decesso del soggetto portatore di pericolosità sociale, quale polo necessario del rapporto processuale in relazione al pregiudiziale accertamento della pericolosità sociale del soggetto defunto, con sequestrabilità e confiscabilità - una volta compiuto con esito positivo tale accertamento - di tutti i beni che, al momento del decesso erano a costui riferibili (secondo i principi contenuti negli articoli 20, 23 e 24 del d.lgs. 159/2011) ovvero se il legislatore abbia inteso, in tal modo, individuare i soggetti che a seguito dell'evento morte, risultino aver ricevuto le attribuzioni patrimoniali confiscabili, con tendenziale coincidenza (tranne la particolare ipotesi in cui il bene possa previamente rientrare ai sensi dell'art. 26 co.1 d.lgs. 159/2011 nel compendio ereditario) tra i destinatari principali dell'azione (successori in senso formale) e i destinatari delle attribuzioni patrimoniali ".

27

P.Q.M.

A scioglimento della riserva assunta il 27 maggio 2016, rimette il ricorso alle
Sezioni Unite.

Così deciso il 28 maggio 2016

Il Consigliere estensore

Raffaello Magi



Il Presidente

Massimo Vecchio

